



Città di Tempio Pausania

Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

BANDO DI SELEZIONE

Per la presentazione e l'individuazione dei beneficiari del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finalizzato all'erogazione di contributi per sanare la morosità (Riapertura dei termini):

- Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124
- Decreto Ministeriale n. 202 del 14/05/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14/07/2014
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/39 del 10/03/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 39/38 del 10/10/2014 con la quale l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale recepisce il Decreto Legge 20/10/2013 n. 124 con il quale è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 29/10/2014
Vista la propria Determinazione n° 348 del 28/04/2015

RENDE NOTO

Art. 1 OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione, nel territorio comunale del Programma "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/38 del 10/10/2014

Art. 2 – DESTINATARI DEL PROGRAMMA

Possono presentare domanda tutti coloro i quali **al momento dell'approvazione del Bando** siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida. *(Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause):*
- Perdita del lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;

- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
- Per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31/12/2014 la perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della situazione stessa.
 - Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 relativo al 2014.

Art. 3 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal competente Ufficio Comunale. I moduli di domanda sono a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali P.zza Gallura 2° piano nei seguenti giorni ed orari : Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e Martedì dalle 15,30 alle 17,30.

La presentazione delle domande al protocollo dell'Ente deve avvenire a partire dal 20/04/2014 e, a pena di decadenza sino al 05/05/2014

Art. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Amministrazione Comunale valuterà le domande nel rispetto dei criteri stabiliti all'art.2, al termine dell'istruttoria sarà predisposta UNA GRADUATORIA.

Gli utenti utilmente collocati nella graduatoria potranno accedere all'erogazione del contributo in funzione delle disponibilità finanziarie erogate dalla Regione nel rispetto delle priorità elencate nell'Art. 6 del presente bando come definito nell'Allegato alla Delibera Regionale n. 39/38 del 10/10/2014 .

Art. 5 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/38 del 10/10/2014, la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.
- e) il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 6 PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/38 del 10/10/2014, la priorità nella concessione di contributi sarà data a favore degli inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 7 DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

Art. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- ⇒ Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.
- ⇒ Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
- ⇒ Fotocopia del documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale di chi sottoscrive la domanda;
- ⇒ Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, di un regolare titolo di soggiorno, resa mediante il modulo di domanda.
- ⇒ Documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente art. 2;
- ⇒ documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste all'art.6, prodotta sotto forma di autodichiarazione e controfirmata dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia di documento d'identità di quest'ultimo;
- ⇒ Copia attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dall'INPS per l'anno 2014;
- ⇒ Documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità.

Art. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti Uffici Comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

TEMPIO PAUSANIA lì 20/05/2015

Il Dirigente
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese